



COMUNE DI MOTTA VISCONTI

**Regolamento per l'istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti ex art.
1 comma 668 legge 147/13**

Sommario

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2. GESTIONE	3
ART. 3. DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	7
ART. 5. TARIFFA PUNTUALE	8
ART. 6. PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	8
ART. 7. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE.....	10
ART. 8. OGGETTO DELLA TARIFFA	10
ART. 9. SOGGETTI PASSIVI.....	11
ART. 10. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI A TARIFFA	11
ART. 11. LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TARIFFA	13
ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TARIFFABILE	15
ART. 13. COSTO DI GESTIONE	16
ART. 14. PIANO FINANZIARIO	17
ART. 15. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.....	17
ART. 16. COMPONENTI DEI COSTI.....	18
ART. 17. DECORRENZA DELLA OBBLIGAZIONE	18
ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	19
ART. 19. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE... ..	20
ART. 20. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	21
ART. 21. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	21
ART. 22. SCUOLE STATALI	22
ART. 23. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	22
ART. 24. ZONE NON SERVITE	22
ART. 25. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	23
ART. 26. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	24
ART. 27. AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI	24
ART. 28. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	25
ART. 29. CUMULO DI RIDUZIONI.....	27
ART. 30. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	27
ART. 31. TRIBUTI PROVINCIALE (TEFA), TASSE E IMPOSTE ADDIZIONALI	27
ART. 32. DICHIARAZIONE	27
ART. 33 - RISCOSSIONE	29
ART. 34 – DILAZIONI DI PAGAMENTO.....	30
ART. 35 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE	30
ART. 36. FUNZIONARIO RESPONSABILE	31
ART. 37. VERIFICHE	31
ART. 38. INTERESSI DI MORA E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA	32
ART. 39. IMPORTI MINIMI.....	32
ART. 40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
ART. 41. CONTENZIOSO E AUTOTUTELA	32
ART. 42. NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	33
ART. 43 ENTRATA IN VIGORE NORME FINALI.....	33

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'adozione, l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti di natura corrispettiva nel Comune di Motta Visconti (MI) conformemente all'art.1 comma 668 della legge 147/2013 e al decreto ministeriale 20 aprile 2017. La disciplina concerne in particolare, le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, con l'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani secondo principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, il gestore è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (AREERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L.14 novembre 1995 n. 481.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2. GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è svolto, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa contenuta nel Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, dei Regolamenti, delle disposizioni comunali in materia e del contratto di servizio, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte a ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Il comune provvede a tale gestione per il tramite del Soggetto Gestore.

ART. 3. DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L- quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche

o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba epotature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i. i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - i. la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

- ii. gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- iii. il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa l'acernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico manon il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- s. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- t. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componentiche non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- u. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- v. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ART. 4 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura integrale dei costi del servizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura corrispettiva di cui all'art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ingombranti e il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico.
2. I criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti sono definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), che approva altresì il piano economico finanziario predisposto dal Gestore del servizio pubblico e validato dall'ETC.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tariffa. Per esse continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 33 bis del DL 248/07, convertito in legge 31/08.
6. Le prestazioni a cui fare riferimento per il calcolo del costo da coprire tramite la tariffa sono quelle individuate nella convenzione stipulata annualmente tra il Comune e il Soggetto Gestore.
7. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - i. per tariffa, il corrispettivo dovuto per i servizi di cui ai commi precedenti;
 - ii. per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, secondo l'apposito contratto di servizio stipulato tra il Comune ed il gestore;
 - iii. per rifiuti, tutti i rifiuti urbani e i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche secondo quanto previsto dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani; la definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dal D.Lgs. 152/06.
 - iv. comma eliminato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 18/11/2021 Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Tariffa Corrispettiva sui Rifiuti ex art. 1, c. 668, legge 147/2013 Pagina 5
8. La tariffa è determinata sulla base del metodo a quantità come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
9. La TARIFFA CORRISPETTIVA è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario ed approvata entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione del PEF coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno

precedente.

10. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, in modo da agevolare l'utenza domestica.
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
12. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tariffa, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'imponibile della tariffa.
13. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto della Convenzione Comune/Gestore.
14. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di introdurre servizi a pagamento, legati alla gestione del rifiuto, a domanda individuale.

ART. 5. TARIFFA PUNTUALE

1. Il sistema di rilevazione della produzione dei rifiuti, metodo volumetrico indiretto, introdotto dal Comune, consente di applicare la tariffa puntuale secondo quanto previsto dal DPR 158/99.
2. Il servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire la misurazione della frazione rifiuti indifferenziati, che potrà essere determinata con metodo a transponder su contenitori rigidi e/o sacchi. L'identificazione del conferimento dei rifiuti urbani, frazione rifiuti indifferenziati "Resto", avviene mediante l'utilizzo di RFID tag, applicati ai contenitori.
3. Con l'applicazione del sistema, avviene l'associazione del codice RFID tag all'utente, attribuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. Mediante un lettore RFID, viene rilevato il conferimento del rifiuto.
4. Le fasi successive alla lettura, che portano alla fatturazione all'utente dei rifiuti conferiti, sono automatizzate e non richiedono alcun intervento manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il peso specifico medio per periodo di fatturazione. Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la quantità totale sarà distribuita su tutti gli utenti condominiali in relazione al numero di componenti il nucleo familiare.
5. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino esplicita richiesta, l'uso di speciali contenitori.

ART. 6. PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a

qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 32 l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. La tariffa non si applica a:
 - a. unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - b. unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
 - c. unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e. aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
5. L'esclusione dal pagamento della tariffa, in base ai casi previsti nel comma precedente, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
6. La tariffa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1.
7. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti a tariffazione, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, le scuole, gli ospedali, le case di riposo e ospizi, circoli e associazioni culturali- politiche, ecc.
8. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa o provenienti da aree escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, ferma restando

l'applicazione delle sanzioni di legge.

ART. 7. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono:
 - utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione e gli alloggi utilizzati per periodi inferiori a sei mesi.
 - utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze domestiche si applica la riduzione come previsto al successivo art. 24, comma 1, del presente regolamento.
3. Per le utenze non domestiche si applica il metodo di cui all'art. 19, del presente regolamento, per il periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o se, superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.
4. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni e l'Ente Gestore. I relativi costi e ricavi saranno ricompresi nel piano finanziario.
5. La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro;
 - b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
 - c) occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) occupazioni di durata non superiore a quattro ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.

ART. 8. OGGETTO DELLA TARIFFA

1. La tariffa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti di cui al primo comma dell'articolo 1.
2. Il mancato utilizzo del servizio non comporta l'esclusione dal pagamento della tariffa.
3. L'applicazione della tariffa avrà riguardo ai locali e alle aree ubicati nelle zone di cui al

successivo articolo 23 commi 1 e 2.

4. La tariffa è dovuta per intero anche se nelle zone suddette è situata soltanto la strada di accesso per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza.
5. Le abitazioni coloniche a cui il presente regolamento fa riferimento si intendono così come definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9. SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto passivo, ovvero coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento di riscossione della tariffa.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso di abitazione, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e, comunque, dalla conduzione, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto dei locali o delle aree soggette alla tariffa.
3. Per i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, soggetto passivo della tariffa, oltre all'affittuario, può essere considerato anche il proprietario dei locali medesimi.
4. Agli effetti del presente regolamento qualsiasi contratto stipulato tra privati e definito per la traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli individuati nei precedenti commi è nullo.
5. La tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà, dal soggetto che gestisce i servizi comuni.
6. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a 180 giorni nel corso dello stesso anno solare, la tariffa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al Gestore del Servizio, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

ART. 10. LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI A TARIFFA

1. Si considerano locali tariffabili, agli effetti dell'applicazione della tariffa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o

l'uso.

2. Sono così considerati locali tariffabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:
 - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio - rimesse, autorimesse, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), etc.;
 - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali;
 - f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
 - j) tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;
3. Si considera tariffabile qualsiasi area scoperta operativa ad eccezione delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio e delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili;
4. Sono pertanto considerate aree tariffabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
 - b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura (i locali o aree scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno incluse nella categoria di distributore di carburante, in quanto questa si considera attività Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Tariffa Corrispettiva sui Rifiuti ex art. 1, c. 668, legge 147/2013 prevalente);
 - c) le aree, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
 - d) le aree scoperte, private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
 - e) le aree scoperte, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
 - f) le aree scoperte, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi

- e simili;
- g) le aree scoperte, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- h) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

ART. 11. LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI A TARIFFA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tariffa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali chiusi, inutilizzati, non arredati e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenza di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto danneggiati, non agibili e inabitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione o oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzati;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali chiusi, inutilizzati e privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose e con esclusione dei locali e aree annesse, ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per fini istituzionali, non che le scuole di ogni ordine e grado le cui spese di funzionamento sono, per disposizione di legge, a carico del Comune;
- le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
- locali e aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra, con esclusione in ogni caso, della casa di abitazione del conduttore o coltivatore anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso dell'abitazione stessa;
- le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette alla tassazione;
- per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- le aree adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento
- le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad esclusione delle aree scoperte operative, quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio.
- i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

2. Ai fini della non applicazione della tariffa sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, gli interessati sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione

originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. L'ente gestore ha facoltà di effettuare accertamenti sulla sussistenza delle condizioni che danno diritto all'esenzione in qualsiasi momento.
4. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda. Nel momento in cui le condizioni per l'esenzione vengono a cessare, l'interessato deve presentare all'Ente Gestore la denuncia di cui all'art. 32 del presente regolamento e la tariffa decorrerà dal giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'accesso.

ART. 12. DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TARIFFABILE

1. In sede di prima applicazione della Tariffa Corrispettiva, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 co.647 della legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai soggetti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti che garantiscono la conoscibilità dell'atto al soggetto passivo, come ad esempio: raccomandate A/R, messi comunali, PEC, ecc.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non sono considerate i locali e le aree di cui all'art.10 e le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

Tipologia di attività	Codice UND	% di abbattimento
Distributori di carburanti	4	10%
Studi medici, studi dentistici, ambulatori veterinari, laboratori odontoiatrici, laboratori di analisi	11-12	10%
Falegname, fabbro	18	10%
Autofficina, carrozzeria per riparazione veicoli, elettrauto, gommista	19	10%
Attività industriali con capannoni di produzione	20	10%
Attività artigianali con capannoni di produzione	21	10%

Anche la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, è esclusa mentre sono assoggettate le restanti aree e i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque le parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

7. I criteri di cui al comma precedente sono applicati solo ai soggetti passivi che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione ed a fornire idonea documentazione comprovante la produzione continuativa e prevalente dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.
8. Al fine del permanere della riduzione di superficie il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia dei formulari di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

ART. 13. COSTO DI GESTIONE

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare la tariffa deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 158/99 e dalle deliberazioni dell'Autorità di regolazione, con particolare riferimento alla Deliberazione ARERA 363/2021 in ragione del periodo temporale di attuazione.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, c. 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e sulla base delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A norma dell'art. 1, c. 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il corrispettivo.

ART. 14. PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa puntuale avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il gestore predispose annualmente il Piano Economico Finanziario "Grezzo" ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti (MTR-2) contenuto nella delibera n. 363/2021 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
2. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalle citate deliberazioni.
3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

ART. 15. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. In base alle norme, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Comune, in base all'Art. 6, comma 5.1 dell'Allegato A – deliberazione ARERA 363/2021, può ripartire i costi, tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente.
4. Per i Comuni che sono passati a sistemi di tariffazione puntuale, in base all'Art. 17, lettera b) della sopracitata deliberazione ARERA, l'applicazione della metodologia assume rilievo unicamente per la determinazione del valore massimo dei costi da riconoscere alla gestione.
5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, è possibile prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, relativi alle tariffe non domestiche, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti

ART. 16. COMPONENTI DEI COSTI

Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 1 è effettuata in conformità al nuovo Metodo Tariffario (MTR-2) per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021.

ART. 17. DECORRENZA DELLA OBBLIGAZIONE

1. La Tariffa è applicata secondo il criterio pro die per anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente
2. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui all'ART.6 o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura della dotazione per la raccolta e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione delle dotazioni assegnate.
3. L'obbligazione è dovuta per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso secondo quanto stabilito dal giorno successivo alla cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del dovuto producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del dovuto, il riconoscimento della differenza è subordinato alla

presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.

ART. 18. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La formula da utilizzare, prevista dal Dpr 158/99, è la seguente:

$$TF_d(n,S) = Q_{uf} * S * K_a(n)$$

dove:

$TF_d(n, S)$ = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

n = numero di componenti del nucleo familiare. S = superficie dell'abitazione (mq).

Q_{uf} = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (K_a).

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \sum n S_{tot}(n) * K_a(n)$$

dove

C_{tuf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche.

$S_{tot}(n)$ = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare.

$K_a(n)$ = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

1. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è pari al prodotto del costo unitario per quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

$$TV_d(n) = Q_{uv} * C_u$$

dove

$TV_d(n)$ = quota variabile per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

Q_{uv} = quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza

C_u = costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

- Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che non abbiano provveduto a presentare la dichiarazione o che risultino prive di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, per la quantificazione della quota variabile si farà riferimento a uno standard minimo di conferimenti della frazione di rifiuto Resto indifferenziato, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza, definito annualmente nel documento "Articolazione Tariffaria".
- Ai fini della quantificazione della parte variabile della Tariffa, per le utenze domestiche che abbiano provveduto a presentare la dichiarazione e risultino dotate di un contenitore per la raccolta del rifiuto resto indifferenziato dotato di transponder, ma che non presentino alcun conferimento nell'anno, per la quantificazione della quota variabile si farà riferimento a uno standard minimo di conferimenti della frazione di rifiuto Resto indifferenziato, rapportato al periodo di occupazione dell'utenza, definito annualmente nel documento "Articolazione Tariffaria".

- Sulla quota variabile minima non vengono applicate le riduzioni/agevolazioni previste dal presente regolamento.
- Per le utenze domestiche con abitazioni tenute a disposizione e per le seconde case, non si applicano i sopra citati “standard minimi”.

ART. 19. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tariffa, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarati i soggetti che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, qualora siano assenti per oltre sei mesi, e se l'assenza sia documentata. A titolo esemplificativo può trattarsi di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. degenze e ricoveri in istituti di cura, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore a sei mesi
 Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni.
 - Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione alla dimensione dell'alloggio, come di seguito specificato:
 1. Fino a 50 mq: 1 persona;
 2. Da 51mq a 150 mq: 2 persone;
 3. Oltre 150 mq: 3 persone.
 Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. In sede di prima applicazione, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.
5. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili non pertinenti si considerano utenze non domestiche. Le rimesse attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 32, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 20. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta a tassazione le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, secondo la formula prevista dal Decreto, di seguito riportata:

$$TF_{nd}(ap, S_{ap}) = Q_{apf} * S^{ap}(ap) * K_c(ap)$$

dove:

$TF_{nd}(ap, S_{ap})$ = quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} .

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Q_{apf} = quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

$Q_{apf} = Ct_{apf} / S_{tot}(ap) * K_c(ap)$ dove:

Ct_{apf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$S_{tot}(ap)$ = superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$K_c(ap)$ = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata dal prodotto del costo unitario per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza:

$TV_{nd} = Cu * Qu_v$ Dove:

TV_{nd} = quota variabile della tariffa per utenza domestica

Cu = costo unitario pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotto dalle utenze non domestiche

Qu_v = quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica

ART. 21. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socioeconomica del Comune. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es.

- superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, l'importo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
 6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO.
 7. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

ART. 22. SCUOLE STATALI

1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il PEF.

ART. 23. MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tariffa corrispettiva è dovuta dai soggetti coinvolti in misura massima del 20 % della tariffa.

ART. 24. ZONE NON SERVITE

1. La tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani eccetto nei casi di riduzione dei servizi erogati in accordo con l'utente. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, o se al di fuori ma di fatto servite.
2. E' fatta salva la facoltà del Comune di estendere il regime di privativa ad insediamenti sparsi ubicati fuori dalla zone perimetrata sopra menzionate.
3. Il responsabile delle procedure amministrative relative alle variazioni regolamentari di cui ai precedenti commi dovrà darne comunicazione scritta al gestore entro trenta giorni dalla avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo.
4. Il gestore darà cenno scritto di ricevuta entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. Le variazioni della perimetrazione delle zone in cui viene svolto il servizio si intendono acquisite al presente regolamento.
6. Il Settore Gestione del territorio del Comune dovrà inoltre comunicare tali variazioni all'ente gestore entro quindici giorni dalla data della comunicazione di ricevuta di cui al comma 5.
7. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza

- tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 100 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
8. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
 9. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa da applicare è ridotto in misura del:
 - a. 60 % se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 100 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 500 metri lineari;
 - b. 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) ma inferiore o uguale a 1000 metri lineari.
 - c. 80% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1000 metri lineari.
 10. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 32 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 25. RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa è ridotta, nella quota fissa, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 50% (il soggetto dovrà dichiarare che non ha locato né intende locare l'immobile);
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 50%;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono da quando si verificano le condizioni per fruirne nei limiti comunque dei termini di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 32, comma 4; nel caso in cui siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, esse hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota fissa e variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Ulteriore requisito per ottenere la riduzione è la frequenza di appositi corsi comunali, oltre alla relativa pratica. La richiesta va fatta ogni anno entro il 31 dicembre di ogni anno e ha effetto l'anno successivo. In sede di prima applicazione l'istanza può essere presentata entro il 31.12.2023 con validità per l'anno 2023. Entro lo stesso termine dovrà essere presentata anche l'istanza per la richiesta di applicazione della riduzione per l'anno 2024. L'utente è tenuto a denunciare, entro 60 giorni, il venir meno delle condizioni che hanno generato l'agevolazione di cui ai commi 1) e 2); in difetto si provvede al recupero dell'importo dovuto dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria oltre agli interessi moratori e a sanzioni.

4. locali adibiti a civile abitazione, occupati da nucleo familiare in situazione di disagio economico secondo i requisiti stabiliti da ARERA per l'applicazione del bonus sociale luce, gas e idrico sono assoggettati a tassazione nella misura ridotta pari al 70% della tariffa;
5. Ai fini dell'ottenimento della predetta agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti, devono presentare apposita istanza all'ente gestore allegando il certificato ISEE in corso di validità
6. Le riduzioni tariffarie del comma 4 competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso.
7. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al comma 4 e le modalità attuative dell'agevolazione saranno aggiornati dai provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
8. Il costo delle riduzioni previste dai commi precedenti resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 26. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50% sulla quota fissa della tariffa, a condizione che:
 - a. l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - b. le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre quando si verificano le condizioni per fruirne a prescindere dalla data di presentazione della richiesta; nel caso in cui siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, esse hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il soggetto passivo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.
3. La tariffa è ridotta del 30% per la quota fissa per le utenze classificate nella categoria 24 (bar, caffè, pasticceria) che dimostrino di non aver installato apparecchi per il gioco lecito o che dimostrino di averli rimossi, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di TIA1, TIA2, TARES e TARI a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno. La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi previa verifica del permanere delle condizioni richieste dal precedente capoverso. La riduzione è a carico del Bilancio Comunale. Il relativo costo sarà impegnato con determina.

ART. 27. AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o

tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo rapportata ai quantitativi complessivamente prodotti dall'utenza. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore ai due terzi della quota variabile.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
6. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).
7. La quota della tariffa non dovuta è determinata, a consuntivo con compensazione con il dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare.
8. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo in modo autonomo o tramite soggetti autorizzati nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del gestore comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento della tariffa spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Resta comunque salva la facoltà per il gestore di determinare la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti urbani conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio.

ART. 28. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio pubblico, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata via PEC al gestore del servizio pubblico entro il termine del 30 Giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69), con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
6. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico l'utenza non domestica deve riportare il nominativo del soggetto incaricato, tutte le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'assunzione di un impegno, per il periodo minimo di 2 anni, di avvio al recupero dei rifiuti urbani con soggetti debitamente autorizzati. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo se superato il termine di presentazione della richiesta del 30 giugno.
7. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore del servizio pubblico i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 29. CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il soggetto passivo può fruirne al massimo di due riduzioni, con un massimo del beneficio del 90% della tariffa.

ART. 30. CONTIBUTI E FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il comune riconosce un contributo una tantum sulla spesa sostenuta per l'acquisto di pannolini lavabili determinato nella misura di € 100,00 che sarà riconosciuto a seguito di presentazione di regolare fattura di acquisto. L'importo del contributo è a carico del Bilancio Comunale. Il relativo costo sarà impegnato con determina.
2. Fermo restando quanto previsto dell'art. 27, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 23 a 26 resta a carico degli altri utenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 31. TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA), TASSE E IMPOSTE ADDIZIONALI

1. Ai soggetti passivi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.
3. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione prevista per legge, è effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.
4. Eventuali ulteriori tasse, imposte addizionali, presenti e future, definite dallo stato, da regioni o da enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti, sono a carico dei soggetti destinatari del servizio.
5. La tariffa applicata è soggetta ad IVA.

ART. 32. DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili della tariffa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tariffa corrispettiva e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata

anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dall'ente disponibili presso gli sportelli fisici o scaricabili dalla home page del sito internet, entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tariffa. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o mediante sportello online. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del gestore, nel caso di consegna diretta o a mezzo mail, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC o all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online. La dichiarazione di inizio del possesso o della detenzione assume anche valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15/2022.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso l'utente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni solari da quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche**
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e di posta elettronica;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal soggetto passivo, con indicazione della qualifica;
 - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente (dati anagrafici e codice fiscale);
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h. Eventuali altri documenti richiesti dal gestore.
 - Utenze non domestiche**
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali. (3)
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h. Eventuali altri documenti richiesti dal gestore.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa oltre che il nuovo indirizzo di residenza e/o domicilio del contribuente per l'invio dell'eventuale conguaglio. In caso di presentazione della stessa nei termini l'utente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini previsti.
7. Nel caso di decesso dell'utente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 giorni dal decesso o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
8. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
9. In sede di prima applicazione della tariffa, ai fini dichiarativi, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tariffa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000. Il gestore, all'atto della presentazione della dichiarazione di attivazione, variazione o cessazione del servizio, è tenuto a rilasciare una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione ai sensi degli articoli 7,8,11 e 12 del TQRIF.

ART. 33 - RISCOSSIONE

1. Il soggetto Gestore provvede, ai fini della riscossione della tariffa, con tempi e modalità indicate nel Piano Finanziario e comunque inviando almeno una volta all'anno il documento di riscossione. La richiesta di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla deliberazione ARERA 444/2019 e, in caso di emissione annuale devono essere garantite all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. Può essere inviata anche per posta semplice, raccomandata AR o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile sul portale INI-PEC.
2. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà dell'utente pagare la tariffa in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate, l'utente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso gli sportelli del gestore.
3. Il soggetto gestore garantisce all'utente la più ampia gamma di modalità di pagamento e mette a disposizione dell'utente medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento:
 - versamento presso gli sportelli postali;
 - versamento tramite sportello bancario/bancomat abilitati;
 - domiciliazione bancaria o postale;
 - carte di credito;
 - assegni circolari o bancari.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del dovuto, potranno essere conteggiate nella fatturazione relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. L'Ente Gestore provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 34 – DILAZIONI DI PAGAMENTO

È garantita, a richiesta dell'utente, la possibilità di ulteriore dilazione di pagamento di ciascuna delle rate, alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore dilazione è concessa agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) l'ulteriore dilazione è concessa ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARIP superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due (2) anni antecedenti a quello di riferimento.
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro
- d) la richiesta di ulteriore dilazione deve essere presentata non oltre dieci (10) giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende dilazionare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore dilazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di dilazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, l'utente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore dilazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della tariffa, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
- h) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili

ART. 35 – RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONE, RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. l'utente può presentare al gestore, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 32, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso di pagamento di cui all'articolo 33.
2. Il gestore predispone specifica modulistica, disponibile presso gli sportelli fisici e scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e 18 del TQRIF.
3. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Qualora le verifiche eseguite a

seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta.

Resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

4. Il gestore provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
7. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il gestore invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta secondo le modalità previste all'articolo 18 del TQRIF.

ART. 36. FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Sindaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 1, commi 692, 693 della Legge 147/2013. In caso di affidamento a terzi il responsabile è il rappresentante legale dell'Ente gestore del servizio.

ART. 37. VERIFICHE

1. Il Soggetto gestore svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo sui versamenti. A tal fine può:
 - a. inviare al soggetto passivo questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili a tassazione, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso all'utente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente gestore procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Soggetto Gestore ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente, previamente autorizzato dal Comune;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati

personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività verifica per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dagli utenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, viene data comunicazione agli utenti interessati, con invito contestuale a restituire, entro 30 giorni dal ricevimento copia della lettera sottoscritta per adesione o per accettazione da parte dell'utente stesso.
5. Nel caso in cui l'utente ritenga opportuno fare presenti eventuali elementi di discordanza nella verifica compiuta può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, presentare presso il soggetto gestore del servizio, ovvero inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo le precisazioni dirette a contestare la verifica. Quest'ultime, ove ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
6. Decorso il termine dei trenta giorni assegnati, ed in assenza o accertata infondatezza di eventuali precisazioni dell'utenza, il soggetto gestore del servizio provvede al compimento degli atti necessari al recupero della tariffa non versata, nel rispetto della legislazione vigente, e dei relativi interessi moratori ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del C.C.

ART. 38. INTERESSI DI MORA E SPESE DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di pagamento oltre la scadenza vengono applicati gli interessi di mora previsti dall'art. 1224 del codice civile.
2. Le spese amministrative e di spedizione sostenute per le azioni di recupero del credito sono imputate a totale carico del debitore.

ART. 39. IMPORTI MINIMI

Non si procede a verifica o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e spese è inferiore ad € 10,00, con riferimento ad ogni periodo di tassazione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ART. 40. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
2. L'ente tratterà i dati personali, sia nel corso dei procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti inerenti il procedimento amministrativo.

ART. 41. CONTENZIOSO E AUTOTUTELA

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

ART. 42. NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 43 ENTRATA IN VIGORE NORME FINALI.

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARI. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

Descrizione Sottocategoria
01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI
03 - AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
04 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
05 - STABILIMENTI BALNEARI
06 - ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
07 - ALBERGHI CON RISTORANTE
08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09 - CASE DI CURA E DI RIPOSO
10 - OSPEDALI
11 - UFFICI E AGENZIE
12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI
14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZA
15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO
16 - BANCHI DI MERCATO GENERI NON ALIMENTARI
17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA
18 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA
19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
20 - ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21 - ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
24 - BAR, CAFFE', PASTICCERIE
25 - SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
26 - PURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB